

**N. 07887/2015 REG.PROV.COLL.**

**N. 10038/2014 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10038 del 2014, proposto da V. B., C. Maria, C. Alessandro, D. M. Federica, Di F. Marianna, F. Giovanni, G. Linda, L. Maria Chiara, M. Sara, S. Chiara, S. Simone, S. Alice Joni, T. Sara, V. Federico, V. Filippo, V. Francesco, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Cristiano P. Q., con domicilio eletto presso Cristiano P. Q. in Roma, viale Carso n. 57;

***contro***

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Cineca Consorzio Interuniversitario, l'Università degli Studi di Milano, l'Università degli Studi Federico II di Napoli, la Seconda Università degli Studi di Napoli, l'Università degli Studi di Palermo, l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, l'Università degli Studi Tor Vergata di Roma, l'Università degli Studi di Salerno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Elena B., Gennaro V., Anna D., Alessandro S., Marco T., Martina V., Anna A., Stefano L.,  
Francesca A.;

***per l'annullamento previa sospensione***

del provvedimento di non ammissione degli odierni istanti ai corsi di laurea in medicina e  
chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 presso le Università indicate  
in epigrafe e al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale previa  
declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi ai suddetti corsi;

della graduatoria nazionale di merito pubblicata per l'ammissione al Corso di Laurea in  
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata il 12  
maggio 2014 nella parte in cui gli odierni ricorrenti non risultano utilmente collocati, nonché  
dei provvedimenti di scorrimento della summenzionata graduatoria nella parte in cui non  
includono i ricorrenti e di tutti gli atti indicati nell'epigrafe del ricorso,

nonché di ogni altro atto presupposto, successivo connesso e consequenziale anche non  
conosciuto che, comunque impedisce l'immatricolazione dei ricorrenti ai predetti corsi di  
studi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della  
Ricerca, del Cineca Consorzio Interuniversitario e di Università degli Studi di Milano,  
dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, della Seconda Università degli Studi di  
Napoli, dell'Università degli Studi di Palermo, di Università degli Studi di Roma La  
Sapienza, dell'Università degli Studi Tor Vergata di Roma e dell'Università degli Studi di  
Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi  
per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato ai soggetti indicati in epigrafe e agli altri a seguito dell'integrazione del contraddittorio (disposta con ordinanza n. 10069 del 25.09.2014) come risulta dall'attestazione depositata il 25.11.2014, i ricorrenti impugnavano la graduatoria nazionale di merito per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2014/2015 pubblicata il 12 maggio 2014, nella parte in cui gli stessi non risultano utilmente collocati, nonché i provvedimenti di scorrimento della summenzionata graduatoria nella parte in cui non li includono e tutti gli ulteriori atti indicati nell'epigrafe del ricorso.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione per resistere al ricorso.

A seguito dell'emanazione della sopracitata ordinanza, i ricorrenti sono stati immatricolati in soprannumero nelle rispettive facoltà in cui avevano chiesto di accedere ed hanno sostenuto gli esami indicati da ultimo negli allegati alla memoria depositata in data 26.03.2015.

Con la stessa memoria i medesimi chiedono l'accoglimento del ricorso ai fini del consolidamento del proprio status di studenti iscritti nelle rispettive facoltà di medicina e chirurgia.

Alla pubblica udienza del 07.05.2014 la causa è stata spedita in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto in considerazione della fondatezza, nel caso in esame, della censura relativa alla violazione dei principi dell'anonimato e della segretezza delle prove concorsuali, con assorbimento delle ulteriori censure.

Invero la Sezione, dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che

ha ritenuto di qualificare “la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’ interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”, si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio approfondimento nel merito (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; 18 luglio 2014, n. 7752) nelle successive pronunzie cautelari (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n.3984 del 10 marzo 2015 in cui, melius re perpensa, il Collegio ha specificato che, “di per sé sola, la circostanza dell’apposizione del “codice a barre” tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere “scambiate” con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei principi dell’anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale”.

Ciò premesso, con riferimento alle modalità di svolgimento delle prove di ammissione per l’ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2014/2015 la sussistenza dei presupposti tali da integrare, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali - sia pure con riferimento alle prove sostenute per l’anno accademico 2013/2014 in cui si erano verificate analoghe “anomalie” e violazioni del principio dell’anonimato - tra cui la recente decisione n. 15/2015 del 5.01.2015 del Consiglio di Stato, Sez.VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l’amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la

cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”.

Pertanto, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullata la graduatoria delle Università intimate nella parte in cui escludono i ricorrenti, con conseguenziale ammissione degli stessi, anche in sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria (cfr. T.A.R. Cagliari, n.230/2013; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n.

1352 del 16 luglio 2012; T.A.R. Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

Considerato che i ricorrenti, a seguito della pronunzia cautelare del Collegio, sono stati ammessi in via cautelare alla frequenza del corso di Laurea in argomento presso le Università prescelte come risulta dalla memoria e dagli allegati depositati il 26.03.2015, va respinta la domanda di risarcimento del danno anche in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dall'articolo 30, comma 2, c.p.a.

Le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla in parte qua, ai fini indicati in motivazione, la graduatoria impugnata e conferma l'iscrizione dei ricorrenti ai corsi di laurea in questione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l'intervento

dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)